



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Misure organizzative dell'attività giudiziaria della CTR della Basilicata durante la c.d. "fase 2" ovvero dal 12 maggio al 31 luglio 2020, per contrastare l'emergenza epidemiologica, ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7 del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.

VISTA la normativa in oggetto specificata che prevede che i Capi degli Uffici Giudiziari per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 devono adottare "... le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari ... omissis";

CONSIDERATO che dette disposizioni sono estese, ai sensi del comma 21 del D.L. n. 18/2020 anche alle commissioni tributarie;

RILEVATO che in considerazione dell'emergenza sanitaria vanno assunte misure organizzative, al fine di consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie e delle prescrizioni adottate in materia ed evitare assembramenti all'interno dell'ufficio e contatti ravvicinati tra le persone;

PRESO ATTO che con il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 è stata spostata al 31 luglio la data di cessazione del periodo di "emergenza sanitaria";

RITENUTO pertanto, che sino al 31 luglio 2020 va individuato un arco temporale per una graduale ripresa dell'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie e che tale ripresa deve essere condotta con gradualità, assicurando in particolare il distanziamento sociale nonché la prevenzione dell'affollamento e degli assembramenti;

TENUTO CONTO di quanto sinora segnalato dal Ministero della Salute, dalla Regione Basilicata, nonché dalla altre autorità indicate nel citato comma 6 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, come anche le direttive diramate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per salvaguardare l'esigenza di evitare, prioritariamente, il contagio da contatti personali;

VISTE le disposizioni legislative e regolamentari generali con le quali sono state imposte misure organizzative ai fini del contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19, a tutela della salute del personale delle pubbliche amministrazioni e dell'utenza;

VISTA, la Direttiva MEF/ DF del Direttore Generale delle Finanze, n. 6121 in data 25/03/2020, la quale prevede "*a decorrere dal 26 marzo 2020 fino a cessata emergenza e, comunque, fino a nuova determinazione, l'interdizione dell'accesso del pubblico alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado ...*" ferma restando la possibilità di formulare eventuali richieste di appuntamenti mediante il servizio di prenotazione on line, ovvero di posta elettronica o recapiti telefonici delle Commissioni tributarie, pubblicati sul sito istituzionale della giustizia tributaria;

VISTO il proprio decreto del 09 aprile 2020, con il quale si è disposto il rinvio, a data successiva, delle udienze fissate per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020;.

DISPONE

- Tutte le cause pendenti presso la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata potranno essere trattate in udienza a partire **dal 12 maggio p.v.**, nel rispetto dei termini previsti ex artt. 31 e 32 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- Le udienze si svolgeranno senza la presenza fisica delle parti mediante “**trattazione scritta**”, per cui esclusivamente tramite lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da depositarsi almeno 5 giorni prima dell’udienza, sviluppando i punti salienti delle argomentazioni orali nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza.
- Al fine della trattazione delle cause, **le parti** - previo ricevimento dell’apposita comunicazione da parte della Segreteria (spedizione dell’avviso di trattazione) – dovranno dichiarare non oltre 15 giorni prima dell’udienza fissata (5 giorni per i procedimenti cautelari) se intendono assentire alla trattazione scritta secondo le modalità dell’art. 83 comma 7 lettera h del DL n. 18/2020, rinunciando a comparire davanti il collegio, ovvero partecipare all’udienza da remoto secondo le modalità dell’art. 83 comma 7 lettera f., il cui avvio sarà programmato subito dopo la pubblicazione del Decreto Direttoriale da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze che stabilirà le regole tecnico-operative.
- Qualora il **fascicolo** non sia interamente telematico ossia composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, i procuratori delle parti sono invitati a depositare, in allegato alle note scritte, copie informatiche degli atti di parte, nei formati ammessi dalla normativa sul PTT e, se possibile, anche copia digitale dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea. Per rendere possibile e agevole la consultazione dei fascicoli da parte del Collegio verranno posti preliminarmente in udienza, salvo comprovate ragioni d’urgenza, i fascicoli interamente telematici e già disponibili per la consultazione.
- La segreteria provvederà alle **comunicazioni dell’avviso di trattazione** scritta della causa.
- **La Commissione** previa riserva **deciderà sulle istanze ed eccezioni delle parti**, assumendo i provvedimenti per la prosecuzione del procedimento, ovvero pronuncerà la decisione in camera di Consiglio che potrà essere effettuata anche da remoto.
- **Il provvedimento** sarà comunicato dalla Segreteria ai difensori delle parti costituite.
- Qualora anche una sola parte ribadisca la richiesta di pubblica udienza, già formulata tempestivamente nelle forme di legge, la causa sarà rinviata a data successiva al 31 luglio 2020.
- La causa sarà decisa anche se tutte le parti o alcune di esse abbiano omissso di depositare le note autorizzate o le istanze di rinvio.

Potenza, 11 maggio 2020.

IL PRESIDENTE
Antonio De Luce

